



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E EDEL BENESSERE ANIMALE
SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE**

TRASMISSIONE esclusivamente in modalità telematica
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005, se non diversamente indicato

**Al Direttore Generale
AA.SS.LL/AA.OO./ IRCCS**

e per il tramite della Direzione Generale
**Al Direttore Amministrativo
Al Direttore Sanitario**

**Ai Dirigenti di Sezione e di Servizio del Dipartimento
Promozione della Salute e Benessere Animale**

Al RUP e DEC del Sistema Informativo Edotto

Al RUP e DEC del Progetto di

Telemedicina
Salute Mentale
Sistema Dipendenze Patologiche
Cartella Clinica Elettronica

Al Direttore Divisione IT InnovaPuglia

e, per il Suo tramite

*Responsabile Sezione Sanità Digitale
Referente di progetto per il progetto FSE
Referenti di progetto e DEC di InnovaPuglia dei sistemi
informativi regionali*


e p.c.

*Organizzazioni sindacali di MMG e PLS
AIOP: aiop_rp@pec.it;
ARSOTA: segreteria@pec.arsota.it
CONFINDUSTRIA SANITA':
confindustriapuglia@confindustriapuglia.it
ARIS: protocollo.miulli@legalmail.it*

Oggetto: FSE 2.0 – Modalità di gestione dei dati soggetti a maggior tutela dell'anonimato.

Come noto, il Decreto Ministeriale del 07 settembre 2023, disciplina all'art. 6 la gestione dei dati soggetti a maggiore tutela dell'anonimato. Nello specifico, è definito che i dati e i documenti sanitari e socio-sanitari disciplinati dalle disposizioni normative a tutela delle persone sieropositive, delle donne che si sottopongono a un'interruzione volontaria di gravidanza, delle vittime di atti di violenza sessuale o di pedofilia, delle persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool, delle donne che decidono di partorire in anonimato, nonché i dati e i documenti riferiti ai servizi offerti dai consultori familiari, sono resi visibili solo all'assistito, il quale può decidere liberamente e in qualsiasi momento di renderli visibili a terzi, esercitando i diritti di cui all'art. 9. Tali dati e documenti sono resi visibili solo previo esplicito, informato e specifico consenso dell'assistito, reso al soggetto che eroga la prestazione.

Inoltre, nel medesimo articolo è disciplinato che in assenza del consenso, l'erogatore della prestazione è responsabile dell'eventuale mancato oscuramento del dato o documento mediante l'apposita funzionalità di cui all'art. 9, comma 4. Per di più, nel caso l'assistito scelga di ricorrere alle prestazioni in anonimato, non è ammessa l'alimentazione del FSE da parte dei soggetti che erogano le prestazioni.





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE**

In attesa di ulteriori specifiche tecniche che saranno definite a livello nazionale, si riportano di seguito le modalità di alimentazione dei documenti a maggior tutela.

Attualmente i servizi di alimentazione del FSE di cui alle specifiche di integrazione pubblicate al seguente link (<https://www.sanita.puglia.it/web/sistema-informativo-sanitario-territoriale/specifiche-integrazione>) consentono di indicare all'interno del documento CDA2 che trattasi di documento soggetto a maggior tutela dell'anonimato. Il riferimento specifico è tag "*confidentialityCode*" che, se avvalorato con "*V*" (*Very Restricted*) indica che il documento è soggetto a maggior tutela.

Inoltre, mediante l'attributo "*blindDocument*" presente nelle asserzioni dei servizi di alimentazione, l'assistito può esprimere la propria volontà sull'oscuramento o meno del documento nel proprio FSE, all'atto dell'erogazione della prestazione. Nello specifico se il campo *blindDocument* è compilato con "*true*" la prestazione è alimentata in modalità oscurata.

Pertanto, tutti i documenti riportati nell'art. 6¹ comma 1 del Decreto Ministeriale del 07 settembre 2023 devono essere alimentati con *confidentialityCode* a "*V*" e *blindDocument* a "*true*".

In assenza di tale impostazione, come riportato all'art. 6, comma 2 del Decreto Ministeriale del 07 settembre 2023 l'erogatore della prestazione è responsabile dell'eventuale mancato oscuramento del dato o documento mediante l'apposita funzionalità.

Le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Locali sono invitate a trasmettere la presente circolare a tutte le strutture private (convenzionate e non).

La circolare sarà pubblicata sul SIST per informare tutti i MMG e PLS.

Cordialmente.

La Dirigente di Sezione
Concetta Ladalardo

Il Direttore
Vito Montanaro

¹ I dati e i documenti sanitari e socio-sanitari disciplinati dalle disposizioni normative a tutela delle persone sieropositive, delle donne che si sottopongono a un'interruzione volontaria di gravidanza, delle vittime di atti di violenza sessuale o di pedofilia, delle persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool, delle donne che decidono di partorire in anonimato, nonché i dati e i documenti riferiti ai servizi offerti dai consultori familiari, sono resi visibili solo all'assistito, il quale può decidere liberamente e in qualsiasi momento di renderli visibili a terzi, esercitando i diritti di cui all'art. 9. Tali dati e documenti sono resi visibili solo previo esplicito, informato e specifico consenso dell'assistito, reso al soggetto che eroga la prestazione.